



MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Set Informativo Assistenza Stradale Complete

ASSICURAZIONE PER ASSISTENZA STRADALE

POLIZZA N. \${num_contratto}



Il presente Set Informativo contenente:

- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- Modulo di proposta dove previsto

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Ultimo aggiornamento:

gennaio 2026

Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari.

MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.



Assicurazione per assistenza stradale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: RSA COMPLETE

MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede una garanzia di Assistenza stradale con prestazioni da erogarsi in natura e consistente nell'aiuto fornito all'Assicurato in difficoltà a causa di evento fortuito del Veicolo su cui viaggiava.



Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione fornisce le prestazioni elencate in caso di eventi provocanti l'immobilizzo o l'inutilizzabilità del Veicolo assicurato:

Per tutta l'estensione territoriale dove opera la copertura garantisce:

✓ **Il soccorso stradale**

Per eventi verificatisi a oltre 50 km dal domicilio in Italia dell'Assicurato:

✓ **Il Rientro dei passeggeri o Proseguimento del Viaggio;**

✓ **Il Viaggio per il recupero del Veicolo;**

✓ **L'Invio di un autista;**

✓ **Spese d'albergo;**

✓ **L'Abbandono legale;**

✓ **L'anticipo di spese di prima necessità.**

Per eventi avvenuti all'estero:

✓ **L'anticipo di cauzioni penali e civili;**

✓ **L'Anticipo di spese legali;**

✓ **L' Invio di parti di ricambio;**

Prestazione fornita solo in Italia:

✓ **Veicolo in sostituzione.**



Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni dalla copertura.

Sono espressamente esclusi dalla copertura i veicoli:

- ✗ di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
- ✗ immatricolati da più di 12 anni;
- ✗ con targa non italiana e/o non immatricolati in Italia.



Ci sono limiti di copertura?

Le Prestazioni di cui all'Assicurazione non sono dovute se i Sinistri sono determinati da:

- ! violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
- ! partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;

Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa ha validità per il territorio di: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e tutti i paesi indicati nella Carta Verde del Veicolo assicurato.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato deve comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è unico ed anticipato per tutta la durata della copertura assicurativa; esso deve essere versato all'Assicuratore al momento della stipula dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione collettiva decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, ed avrà durata pari a 12 (dodici) mesi.

Alla scadenza l'Assicurazione si rinnova automaticamente per successivi periodi di 12 (dodici) mesi ciascuno.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente in caso di recesso esercitato dall'Assicuratore.

La copertura di Assistenza per ciascun Veicolo assicurato avrà durata pari a 12 (dodici), 24 (ventiquattro), 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data indicata nel relativo modulo di inserimento ed a seguito del pagamento del relativo Premio, secondo quanto prescelto dal Contraente, e non si rinnoverà alla scadenza.

La copertura per i singoli Veicoli assicurati, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto alla restituzione del Premio non goduto, in caso di vendita del Veicolo o restituzione del Veicolo al Contraente per il mancato pagamento di prestazioni o di crediti.

In caso di cessazione a scadenza o cessazione anticipata dell'Assicurazione collettiva, la copertura assicurativa relativa ai singoli Veicoli cesserà dalle ore 24.00 rispettivamente del giorno di scadenza della copertura o del giorno del verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione anticipata.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente, se non desidera il rinnovo automatico di anno in anno dall'Assicurazione collettiva, può inviare disdetta all'Assicuratore tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Non è data facoltà di disdetta o recesso al Contraente o all'Assicurato relativamente alle singole coperture assicurative sui Veicoli.

Assicurazione per assistenza stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: RSA COMPLETE

Data: gennaio 2026 - il DIP aggiuntivo pubblicato è l'ultimo disponibile

MAWDY
MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: www.mawdy.it; e-mail: info_Italy@mawdy.com; PEC: info@cert.mapfreasistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: www.mawdy.it, posta elettronica: info_Italy@mawdy.com, PEC: info@cert.mapfreasistencia.it, in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 147.254.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 135.129.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 12.125.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 188.3% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/media/accionistas/2025/2024-sfcr-mapfre-asistencia.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione fornisce le prestazioni elencate alle seguenti condizioni e limiti in caso di eventi provocanti l'immobilizzo o l'inutilizzabilità del Veicolo assicurato:
Per tutta l'estensione territoriale dove opera la copertura garantisce:

✓ **Il soccorso stradale** in caso di: Guasto; Incidente Stradale; foratura o scoppio dello pneumatico; esaurimento del carburante o errato fornimento; esaurimento della batteria; perdita o rottura delle chiavi; Incendio. La Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, alternativamente:

- a effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
- a organizzare il traino del Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, alla più vicina officina in grado di effettuare la riparazione.

L'eventuale eccedenza di costo per il traino sino alla diversa officina indicata e richiesta dall'Assicurato, resta a carico dell'Assicurato stesso.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il costo della prestazione fino ad un Massimale di Euro 130,00 per i Veicoli con peso inferiore a 25 (venticinque) quintali e di Euro 180,00 per i Veicoli con peso compreso tra 25 (venticinque) e 35 (trentacinque) quintali.

Per eventi verificatisi a oltre 50 km dal domicilio in Italia dell'assicurato:

✓ **Il Rientro dei passeggeri o Proseguimento del Viaggio:** in caso di Guasto, Incidente stradale, tentato Furto o Rapina, Furto o Rapina parziale o totale con ritrovamento o Incendio, che immobilizzi il Veicolo per oltre 2 giorni se in Italia o 5 giorni se all'Estero, oppure in caso di Furto o Rapina totale del Veicolo medesimo senza ritrovamento, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri del Veicolo alternativamente:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario ordinario di prima classe;
- un'autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato, compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, per permettere loro di raggiungere il proprio domicilio in Italia o di proseguire il loro viaggio.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 360 per Sinistro complessivo per tutte le persone a bordo del Veicolo ed anno assicurativo.

Il proseguimento del Viaggio è riconosciuto solo qualora la destinazione finale del viaggio risulti più vicina al luogo del verificarsi del Sinistro rispetto al domicilio in Italia dell'Assicurato.

✓ **Il Viaggio per il recupero del Veicolo** qualora:

- a seguito di Incendio, Guasto, Incidente stradale, Furto parziale o tentato o Rapina parziale o tentata, il Veicolo rimanga immobilizzato in Italia per oltre 2 giorni o

all'Estero per oltre 5 giorni;

- in caso di Furto o Rapina il Veicolo sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato compiuto il reato successivamente alla prosecuzione del viaggio o al rientro al domicilio in Italia dell'Assicurato,

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato o di una persona a sua scelta un biglietto aereo in classe economica o ferroviario ordinario di prima classe di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 150 per Sinistro ed anno assicurativo.

In ogni caso la prestazione verrà erogata esclusivamente a condizione che il Veicolo si in grado di circolare autonomamente;

✓ **L'Invio di un autista** Qualora a seguito di Incidente stradale, l'Assicurato subisca un infortunio che gli impedisca di guidare del Veicolo e contestualmente nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati per ragioni oggettive (ad esempio soggetti sprovvisti di patente) sia in grado di guidare la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso al domicilio in Italia dell'Assicurato.

In aggiunta a quanto sopra e limitatamente al territorio Estero la prestazione è operante anche qualora l'Assicurato conducente smarrisca o subisca il Furto della patente di guida e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni oggettive.

✓ **Spese d'albergo** qualora in caso di Guasto, Incidente stradale, Furto o Rapina tentati parziali, Incendio, il Veicolo resti immobilizzato e non possa essere riparato entro la giornata, la Struttura Organizzativa ricercherà e prenoterà un albergo in loco, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per il conducente ed i passeggeri del Veicolo, fino al Massimale complessivo di Euro 250 per Sinistro ed anno assicurativo e per tutte le persone coinvolte;

✓ **L'abbandono legale:** qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale o Incendio il Veicolo assicurato il Veicolo subisca danni i cui costi di riparazione superino il valore commerciale del Veicolo stesso risultante dalla valutazione di Quattroruote Professional, e l'Assicurato intenda procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, e previo invio da parte dell'Assicurato di perizia tecnica attestante il valore del Veicolo e i costi di riparazione, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro-attrezzi e la sua demolizione.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro-attrezzi, alla cancellazione delle targhe al PRA, alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso;

✓ **L'anticipo di spese di prima necessità** Qualora a seguito di Guasto, Incendio, Furto o Rapina tentata o parziale, Incidente stradale occorsi al Veicolo assicurato, l'Assicurato debba sostenere delle spese di prima necessità imprevedute a cui non possa provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l'importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 300 per Sinistro ed anno assicurativo. L'Assicurato deve rimborsare l'importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all'importo anticipato.

Per eventi avvenuti all'estero:

✓ **L'anticipo di cauzioni penali e civili** Qualora in caso di Incidente stradale al Veicolo, l'Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento di eventuali cauzioni penali o civili, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 5.000 per Sinistro ed anno assicurativo. L'Assicurato deve rimborsare l'importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all'importo anticipato;

✓ **L'Anticipo di spese legali** Qualora in caso di Incidente stradale al Veicolo, l'Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento dell'onorario di un legale, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 1.000 per Sinistro ed anno assicurativo. L'Assicurato deve rimborsare l'importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all'importo anticipato;

✓ **L' Invio di parti di ricambio** Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente stradale, Furto o Rapina tentato o parziale, Incendio, le parti di ricambio indispensabili alla riparazione del Veicolo non possano essere reperite sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, previa dimostrazione dell'impossibilità a reperirle, ad inviarle con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle parti di ricambio di veicoli in particolare. La prestazione viene erogata a condizione che le parti di ricambio siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio, entro il termine massimo di 30 giorni, l'Assicurato dovrà rimborsare il costo delle parti di ricambio e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico dell'Assicuratore.

Prestazione fornita solo in Italia:

✓ **Veicolo in sostituzione:** A seguito di traino del Veicolo danneggiato, organizzato dalla Struttura Organizzativa o disposto dalle autorità, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri del Veicolo un'autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, senza autista, con chilometraggio illimitato (compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura) per il tempo necessario alla riparazione del Veicolo e comunque per la durata massima di 3 giorni, a condizione che il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera di durata pari o superiore a 8 ore in base ai tempi ufficiali della Casa Costruttrice, certificate dal responsabile dell'autofficina presso cui è in riparazione il Veicolo mediante comunicazione scritta inviata via e-mail alla Struttura Organizzativa. Per manodopera s'intende il tempo tecnico strettamente necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione quindi, tra l'altro, dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione. Qualora il periodo necessario per le riparazioni includa uno o più giorni festivi, l'utilizzo del Veicolo sarà prolungato per il numero di tali giorni festivi.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni.	
Le prestazioni di cui all'Assicurazione non sono dovute se i Sinistri sono determinati da:	
!	sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
!	dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
!	tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
!	guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
!	frode o possesso illegale del Veicolo;
!	trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
!	trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
!	circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
!	uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
!	trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.
!	Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

!	In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al cattivo funzionamento del Veicolo e/o ad altre conseguenze del Guasto, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.
	Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni relative alle singole prestazioni di cui all'Assicurazione:
!	Il soccorso stradale: sono esclusi e a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante ed ogni altra spesa di riparazione. La prestazione non è dovuta qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada). Le eventuali spese di deposito e custodia del Veicolo sono a carico dell'Assicurato. Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.
!	Il rientro dei passeggeri o Proseguimento del Viaggio: Sono esclusi dalla prestazione: - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.); - le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie; - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione; - l'eventuale eccedenza al Massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa; - la penalità risarcitoria danni e furto, qualora l'Assicurato abbia danneggiato o subito il furto dell'autovettura a noleggio; - i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, quali catene da neve, seggiolini per bambini, portapacchi ecc.;
!	L'invio di un autista: sono esclusi e restano in ogni caso a carico dell'Assicurato i costi del carburante, gli eventuali pedaggi ed ogni altra spesa;
!	Spese d'albergo: la prestazione non è cumulabile con le prestazioni di rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio, viaggio per il recupero del Veicolo o l'invio di un autista;
!	L'abbandono legale: qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell'Assicurato, Altri eventuali costi di deposito rimarranno a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento;
!	L'anticipo di spese di prima necessità: la prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l'Assicurato.
!	L'anticipo di cauzioni penali e civili: la prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l'Assicurato;
!	L'anticipo di spese legali: la prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l'Assicurato.
!	Veicolo in sostituzione: Rimangono a carico dell'Assicurato: - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.); - le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie; - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione; - l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa; - la penalità risarcitoria danni e furto, qualora l'Assicurato abbia danneggiato o subito il furto dell'autovettura a noleggio; - i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi quali catene da neve, seggiolini per bambini, portapacchi ecc.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione è destinata a coloro che desiderano ricevere Assistenza in caso di difficoltà a causa dell'immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava in seguito a Sinistro.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 9,09% calcolato sul Premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità: • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) • telefax al numero +39 015 2558156 • e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com • PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it. I reclami dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento; - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato - breve ed esauriente descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. L'Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones

	de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones”, c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi. La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.
Negoziazione assistita	La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: • direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il “Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna); • all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non è prevista detrazione fiscale dei premi né tassazione delle prestazioni assicurate.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente o Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.mawdy.it/media/tabella-oblio-oncologico.pdf .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente o Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente o Assicurato. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente o Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Il presente DIP Aggiuntivo è stato redatto in 4 pagine per la particolarità del prodotto assicurativo cui si riferisce e per l'esigenza di elencare tutte le esclusioni regolate nelle Condizioni di Assicurazione.

INDICE

GLOSSARIO	1 di 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	
<u>COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione	1 di 10
Art. 2 Prestazioni	1 di 10
2.1 PRESTAZIONI FORNITE PER TUTTA L'ESTENSIONE TERRITORIALE	
2.1.a) <u>Soccorso stradale</u>	1 di 10
2.2 PRESTAZIONI FORNITE UNICAMENTE PER EVENTI CHE SI VERIFICANO A OLTRE 50 KM DAL DOMICILIO IN ITALIA DELL'ASSICURATO	
2.2.a) <u>Rientro dei passeggeri o Proseguimento del Viaggio</u>	2 di 10
2.2.b) <u>Viaggio per il recupero del Veicolo</u>	2 di 10
2.2.c) <u>Invio di un autista</u>	2 di 10
2.2.d) <u>Spese d'albergo</u>	2 di 10
2.2.e) <u>Abbandono Legale</u>	3 di 10
2.2.f) <u>Anticipo di spese di prima necessità</u>	3 di 10
2.3 PRESTAZIONI FORNITE ESCLUSIVAMENTE ALL'ESTERO	
2.3.a) <u>Anticipo di cauzioni penali e civili</u>	3 di 10
2.3.b) <u>Anticipo di spese legali</u>	4 di 10
2.3.c) <u>Invio di parti di ricambio</u>	4 di 10
2.4 <u>VEICOLO IN SOSTITUZIONE – Prestazione fornita solo in Italia</u>	4 di 10
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 3 Esclusione di compensazioni alternative	5 di 10
Art. 4 Esclusioni generali	5 di 10
Art. 5 Esclusioni specifiche	6 di 10
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 6 Estensione territoriale	6 di 10
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 7 Modalità per la richiesta di assistenza – Obblighi in caso di Sinistro	6 di 10
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 8 Pagamento del Premio	6 di 10
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 9 Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione collettiva	7 di 10
Art. 10 Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa	7 di 10
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 11 Assicurazione per conto altrui	7 di 10
Art. 12 Modalità di attivazione della copertura assicurativa sui Veicoli	8 di 10
Art. 13 Diritto di Recesso – Clausola Risolutiva espressa	8 di 10
Art. 14 Documentazione per gli Assicurati – Trattamento dei dati personali degli Assicurati	8 di 10
Art. 15 Comunicazioni – Elezione di domicilio	9 di 10
Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio	9 di 10
Art. 17 Altre assicurazioni	9 di 10

Art. 18	Rinuncia al diritto di surrogazione	10 di 10
Art. 19	Cessione dei diritti.....	10 di 10
Art. 20	Prescrizione	10 di 10
Art. 21	Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione.....	10 di 10
Art. 22	Foro competente.....	10 di 10
ALLEGATO A –	MODULO DI INSERIMENTO – POLIZZA DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA	1 di 1
ALLEGATO B –	CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE- CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’ASSICURATO	1 di 13
ALLEGATO C –	CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE	
ALLEGATO D –	INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	1 di 2

GLOSSARIO

Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, ovvero il conducente del Veicolo sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.

Assicuratore/ MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria sita in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Assistenza: le attività di assistenza all'Assicurato, che sia in difficoltà a causa di evento fortuito, erogate in natura da MAPFRE ASISTENCIA tramite la propria la Struttura Organizzativa.

Certificato di Assicurazione: il modulo sottoscritto dall'Assicuratore che formalizza la copertura assicurativa sul Veicolo assicurato.

Contraente/Concessionario: il soggetto, indicato nella Polizza di Assicurazione collettiva di cui all'Allegato C, che stipula l'Assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio agli Assicurati.

Estero: tutti i paesi indicati nella carta verde del Veicolo assicurato, con l'esclusione di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato.

Guasto: il danno subito da uno o più componenti del Veicolo, in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento, che renda impossibile l'utilizzo del Veicolo in condizioni normali e di sicurezza. Non sono considerati Guasti gli immobilizzi del Veicolo necessari per le operazioni di manutenzione periodica previste dalla casa costruttrice, di montaggio di accessori, di campagne di richiamo effettuate dalla casa costruttrice.

Incendio: fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che determini danni tali da rendere il Veicolo non marciante.

Incidente stradale: qualsiasi evento accidentale accaduto durante la circolazione stradale – quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni che ne determinino l'immobilizzo immediato oppure ne consentano la marcia in condizioni non di sicurezza o con il rischio di aggravamento del danno.

Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ai fini dell'Assicurazione è imprescindibile che sia fatta regolare denuncia del reato presso le autorità competenti.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dall'Assicurazione, e che gestisce il contatto con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste dall'Assicurazione.

Veicolo: autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore di peso massimo a pieno carico inferiore o pari a 35 (trentacinque) quintali, con targa italiana, immatricolato in Italia, con anzianità massima di 12 (dodici) anni dalla data della prima immatricolazione, venduto dal Contraente ed inserito in copertura assicurativa con le modalità previste dall'art. 12 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell'Assicurato i servizi di Assistenza stradale e mobilità alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

In particolare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:

- a) fornire le proprie prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza;
- b) coordinare gli interventi delle officine mobili preposte da MAPFRE ASISTENCIA all'Assistenza;
- c) mettere a disposizione un numero di linee telefoniche adeguato ai volumi di traffico telefonici previsti;
- d) garantire che nell'erogazione delle prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

Art. 2 – Prestazioni

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all'art. 7 della Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicuratore si impegna ad eseguire le prestazioni di seguito specificate nei punti da 2.1.a) a 2.4, alle condizioni e con i limiti indicati:

2.1 PRESTAZIONI FORNITE PER TUTTA L'ESTENSIONE TERRITORIALE

2.1.a) Soccorso stradale

Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato o danneggiato in modo tale da non poter circolare in sicurezza in seguito a:

- 1) Guasto;
- 2) Incidente Stradale;
- 3) foratura o scoppio dello pneumatico;
- 4) esaurimento del carburante o errato fornimento;
- 5) esaurimento della batteria;
- 6) perdita o rottura delle chiavi;
- 7) Incendio;

la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, alternativamente:

- a effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
- a organizzare il traino del Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, alla più vicina officina in grado di effettuare la riparazione.

L'eventuale eccedenza di costo per il traino sino alla diversa officina indicata e richiesta dall'Assicurato, resta a carico dell'Assicurato stesso.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il costo della prestazione **fino ad un Massimale di Euro 130,00 per i Veicoli con peso inferiore a 25 (venticinque) quintali e di Euro 180,00 per i Veicoli con peso compreso tra 25 (venticinque) e 35 (trentacinque) quintali.**

Si intendono ricomprese le spese per il recupero fuori strada del Veicolo, ove il recupero stesso possa essere effettuato dal mezzo di soccorso ordinario intervenuto; **sono invece escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (mezzi di massa complessiva superiore alle 10 tonnellate)**, anche se questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo.

Le prestazioni non sono dovute qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada).

Sono a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante ed ogni altra spesa di riparazione.

Le eventuali spese di deposito e custodia del Veicolo sono a carico dell'Assicurato.

2.2 PRESTAZIONI FORNITE UNICAMENTE PER EVENTI CHE SI VERIFICANO A OLTRE 50 KM DAL DOMICILIO IN ITALIA DELL'ASSICURATO

2.2.a) Rientro dei passeggeri o Proseguimento del viaggio

In caso di Guasto, Incidente stradale, tentato Furto o Rapina, Furto o Rapina parziale o totale con ritrovamento o Incendio, che immobilizzi il Veicolo per oltre 2 giorni se in Italia o 5 giorni se all'Estero, oppure in caso di Furto o Rapina totale del Veicolo medesimo senza ritrovamento, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri del Veicolo alternativamente:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario ordinario di prima classe;
- un'autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato, compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, per permettere loro di raggiungere il proprio domicilio in Italia o di proseguire il loro viaggio.

Sono esclusi dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza al Massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- la penalità risarcitoria danni e furto, qualora l'Assicurato abbia danneggiato o subito il furto dell'autovettura a noleggio;
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, quali catene da neve, seggiolini per bambini, portapacchi ecc.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 360 per Sinistro complessivo per tutte le persone a bordo del Veicolo ed anno assicurativo.

Il proseguimento del Viaggio è riconosciuto solo qualora la destinazione finale del viaggio risulti più vicina al luogo del verificarsi del Sinistro rispetto al domicilio in Italia dell'Assicurato.

2.2.b) Viaggio per il recupero del Veicolo

Qualora

- a seguito di Incendio, Guasto, Incidente stradale, Furto parziale o tentato o Rapina parziale o tentata, il Veicolo rimanga immobilizzato in Italia per oltre 2 giorni o all'Estero per oltre 5 giorni;
- in caso di Furto o Rapina il Veicolo sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato compiuto il reato successivamente alla prosecuzione del viaggio o al rientro al domicilio in Italia dell'Assicurato,

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato o di una persona a sua scelta un biglietto aereo in classe economica o ferroviario ordinario di prima classe di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 150 per Sinistro ed anno assicurativo.

In ogni caso la prestazione verrà erogata esclusivamente a condizione che il Veicolo si in grado di circolare autonomamente.

2.2.c) Invio di un autista

Qualora a seguito di Incidente stradale, l'Assicurato subisca un infortunio che gli impedisca di guidare del Veicolo e contestualmente nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati per ragioni oggettive (ad esempio soggetti sprovvisti di patente) sia in grado di guidare la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso al domicilio in Italia dell'Assicurato.

In aggiunta a quanto sopra e limitatamente al territorio Estero la prestazione è operante anche qualora l'Assicurato conducente smarrisca o subisca il Furto della patente di guida e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni oggettive.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato i costi del carburante, gli eventuali pedaggi ed ogni altra spesa.

2.2.d) Spese d'albergo

La presente prestazione viene erogata in alternativa alle prestazioni di cui ai punti 2.2.a), 2.2.b) e 2.2.c.).

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente stradale, Furto o Rapina tentati parziali, Incendio, il Veicolo resti immobilizzato e non possa essere riparato entro la giornata, la Struttura Organizzativa ricercherà e prenoterà un albergo in loco, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per il conducente ed i passeggeri del Veicolo, **fino al Massimale complessivo di Euro 250 per Sinistro ed anno assicurativo e per tutte le persone coinvolte.**

2.2.e) Abbandono Legale

Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale o Incendio il Veicolo assicurato il Veicolo subisca danni i cui costi di riparazione superino il valore commerciale del Veicolo stesso risultante dalla valutazione di Quattroruote Professional, e l'Assicurato intenda procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, e previo invio da parte dell'Assicurato di perizia tecnica attestante il valore del Veicolo e i costi di riparazione, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro-attrezzi e la sua demolizione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere direttamente al pagamento del soccorritore intervenuto.

Al momento della richiesta della prestazione, l'Assicurato dovrà consegnare la seguente documentazione:

- preventivo di riparazione del Veicolo, perizia e altro documento comprovante il Sinistro;
- libretto di circolazione in originale del Veicolo;
- foglio complementare / certificato di proprietà in originale del Veicolo;
- targhe del Veicolo;
- in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato dovrà fornire l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti, e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA;
- copia del Codice Fiscale e del documento di identità valido dell'intestatario del Veicolo al PRA;
- copia del documento di identità valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo assicurato, qualora questi sia diverso dall'intestatario al PRA;
- auto certificazione che il Veicolo non sia sottoposto a fermi amministrativi/giudiziari;
- Comunicazione di eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto ed assicurazioni, al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile.

Il mancato invio dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo entro 10 giorni dalla richiesta, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero del Veicolo entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'Assicurato ha fornito i documenti indicati sopra.

Il demolitore incaricato dalla Struttura Organizzativa prenderà in carico il Veicolo, rilasciando apposita dichiarazione di presa in carico a norma di legge; successivamente invierà all'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro-attrezzi (**mentre rimarranno a carico dell'Assicurato il costo del recupero con mezzi eccezionali, come sopra indicato**), alla cancellazione delle targhe al PRA, alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.

Altri eventuali costi di deposito rimarranno a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere al pagamento.

2.2.f) Anticipo di spese di prima necessità

Qualora a seguito di Guasto, Incendio, Furto o Rapina tentata o parziale, Incidente stradale occorsi al Veicolo assicurato, l'Assicurato debba sostenere delle spese di prima necessità impreviste a cui non possa provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l'importo **fino ad un Massimale complessivo di Euro 300 per Sinistro ed anno assicurativo**.

La prestazione viene erogata **a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato**.

La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'importo richiesto e la causa che ha determinato l'esigenza di sostenere le spese di prima necessità, inviando documentazione giustificativa, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve rimborsare l'importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all'importo anticipato.

2.3) PRESTAZIONI FORNITE ESCLUSIVAMENTE ALL'ESTERO

2.3.a) Anticipo di cauzioni penali e civili

Qualora in caso di Incidente stradale al Veicolo, l'Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere

direttamente e immediatamente al pagamento di eventuali cauzioni penali o civili, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo **fino ad un Massimale complessivo di Euro 5.000 per Sinistro ed anno assicurativo**.

La prestazione viene erogata **a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato**.

La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve rimborsare l'importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all'importo anticipato.

2.3.b) Anticipo di spese legali

Qualora in caso di Incidente stradale al Veicolo, l'Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento dell'onorario di un legale, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo **fino ad un Massimale complessivo di Euro 1.000 per Sinistro ed anno assicurativo**.

La prestazione viene erogata **a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato**.

La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all'importo anticipato.

2.3.c) Invio di parti di ricambio

Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente stradale, Furto o Rapina tentato o parziale, Incendio, le parti di ricambio indispensabili alla riparazione del Veicolo non possano essere reperite sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, previa dimostrazione dell'impossibilità a reperirle, ad inviarle con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle parti di ricambio di veicoli in particolare.

La prestazione viene erogata **a condizione che le parti di ricambio siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia**.

Al rientro dal viaggio, entro il termine massimo di 30 giorni, l'Assicurato dovrà rimborsare il costo delle parti di ricambio e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico dell'Assicuratore.

2.4 VEICOLO IN SOSTITUZIONE – Prestazione fornita solo in Italia

A seguito di traino del Veicolo danneggiato, organizzato dalla Struttura Organizzativa o disposto dalle autorità, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri del Veicolo un'autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, senza autista, con chilometraggio illimitato (compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura) **per il tempo necessario alla riparazione del Veicolo e comunque per la durata massima di 3 giorni, a condizione che il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera di durata pari o superiore a 8 ore in base ai tempi ufficiali della Casa Costruttrice**, certificate dal responsabile dell'autofficina presso cui è in riparazione il Veicolo mediante comunicazione scritta inviata via e-mail alla Struttura Organizzativa.

Per manodopera s'intende il tempo tecnico strettamente necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione quindi, tra l'altro, dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Qualora il periodo necessario per le riparazioni includa uno o più giorni festivi, l'utilizzo del Veicolo sarà prolungato per il numero di tali giorni festivi.

Rimangono a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- la penalità risarcitoria danni e furto, qualora l'Assicurato abbia danneggiato o subito il furto dell'autovettura a noleggio;
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi quali catene da neve, seggiolini per bambini, portapacchi ecc.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 3 – Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.

Art. 4 – Esclusioni generali

La copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
- b) partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- c) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
- d) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- e) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- f) dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
- g) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- h) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- i) frode o possesso illegale del Veicolo;
- j) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- k) trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
- l) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- m) uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
- n) trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al cattivo funzionamento del Veicolo e/o ad altre conseguenze del Guasto, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.

MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nel contratto.

MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- o) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- p) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da

parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Art. 5 – Esclusioni specifiche

Le esclusioni specifiche relative alle singole prestazioni sono indicate nell'art. 2 della Sezione "Cosa è assicurato".

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6 – Estensione territoriale

Per Estensione Territoriale s'intendono i Paesi, ove si è verificato l'evento e in cui conseguentemente devono essere fornite le prestazioni, qui di seguito elencati: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e tutti i paesi indicati nella carta verde del Veicolo assicurato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 – Modalità per la richiesta di assistenza – Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza.

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero:

dall'Italia

800 60 10 85

dall'Estero

+39 015 2559605

In ogni caso dovrà comunicare:

- Numero di targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare Assistenza;
- Dati completi dell'Assicurato che necessita di Assistenza;
- Indirizzo del luogo in cui si trova il Veicolo;
- Descrizione del problema tecnico che ha determinato il fermo del Veicolo e ogni notizia utile per l'Assistenza;
- prestazioni richieste;
- Recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le prestazioni previste dall'Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati, così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati di seguito riportata.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, l'Assicuratore chiederà all'Assicurato l'invio, secondo le modalità indicate nell'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l'Assicurato abbia reperito autonomamente.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 8 – Pagamento del Premio – Clausola risolutiva espressa

Il Premio, comprensivo di imposte assicurative, unico ed anticipato per la durata della copertura assicurativa, è calcolato in base al numero dei Veicoli assicurati in Polizza ed alla durata della relativa copertura assicurativa, come da moduli di inserimento comunicati ai sensi dell'art. 12 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione"; il Premio per Veicolo è indicato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione di cui all'allegato C.

Il Premio è convenuto in parte in base ad elementi di Rischio variabili e viene anticipato in via provvisoria nell'importo indicato in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.

Esso è costituito da una parte fissa, concordata dalle parti e calcolata in base all'impegno minimo di attivazioni stabilito nelle Condizioni Particolari di Assicurazione, e una parte variabile avente la funzione di adeguare il Premio anticipato al numero dei Veicoli effettivamente assicurati ed alla durata della copertura assicurativa prestata. La parte variabile è calcolata in base alle attivazioni effettuate dal Contraente con i moduli di inserimento.

Il Premio fisso garantisce l'attivazione del numero di impegno minimo delle coperture con combinazione di durata e garanzie con Premio inferiore su base annuale definito in Polizza; il Premio variabile è calcolato sulla differenza di Premio rispetto alle combinazioni/durate diverse e sulle eventuali coperture attivate in eccesso rispetto al Premio fisso.

Le coperture comprese nell'impegno minimo potranno essere attivate dal Contraente entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di scadenza dell'Assicurazione.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo contrattuale inerente al pagamento del Premio variabile relativo ai moduli di inserimento inviati, la copertura assicurativa per i Veicoli inclusi nei relativi moduli di inserimento è sospesa a tempo indefinito. Tale sospensione ha effetto automatico a partire dal quindicesimo giorno dalla data di scadenza del pagamento del Premio non corrisposto. In tal caso, l'Assicuratore invia comunque una comunicazione scritta di preavviso al Contraente 5 giorni prima rispetto alla data in cui detta sospensione avrà effetto. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di accredito sul conto corrente dell'Assicuratore del Premio non corrisposto.

In ogni caso, durante il periodo di sospensione della copertura assicurativa, l'Assicuratore non è tenuto ad alcuna prestazione nei confronti dell'Assicurato e non è altresì tenuto ad eventuali rimborsi di prestazioni che l'Assicurato abbia richiesto durante il periodo di sospensione.

Il Contraente si obbliga a manlevare l'Assicuratore per qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della sospensione dei servizi conseguente al mancato pagamento del Premio.

I mezzi di pagamento ammessi sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, SDD (Sepa Direct Debit).

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 10%.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 9 – Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione collettiva

L'Assicurazione collettiva decorre **dalle ore 24.00** del giorno indicato nell'Allegato C – Condizioni Particolari di Assicurazione se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa **fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto**, ed avrà durata pari a 12 (dodici) mesi.

Alla scadenza l'Assicurazione si rinnova automaticamente per successivi periodi di 12 (dodici) mesi ciascuno, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. con il preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dall'art. 13 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa

La copertura di Assistenza per ciascun Veicolo assicurato avrà durata pari a 12 (dodici), 24 (ventiquattro), 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data indicata nel relativo modulo di inserimento di cui all'art. 12 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione" ed a seguito del pagamento del relativo Premio, secondo quanto prescelto dal Contraente, e non si rinnoverà alla scadenza.

La copertura per i singoli Veicoli assicurati, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto alla restituzione del Premio non goduto, in caso di vendita del Veicolo o restituzione del Veicolo al Contraente per il mancato pagamento di prestazioni o di crediti.

In caso di cessazione a scadenza o cessazione anticipata dell'Assicurazione collettiva, la copertura assicurativa relativa ai singoli Veicoli cesserà dalle ore 24.00 rispettivamente del giorno di scadenza della copertura o del giorno del verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione anticipata.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 11 – Assicurazione per conto altrui

L'Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile a copertura dei Veicoli di proprietà o in uso dell'Assicurato, il cui rapporto con MAPFRE ASISTENCIA è regolato esclusivamente dall'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall'Assicurazione, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.

I diritti derivanti dall'Assicurazione, tra cui l'Assistenza in caso di Sinistro, spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato stesso.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell'Assicurazione.

Art. 12 – Modalità di attivazione della copertura assicurativa sui Veicoli

Per attivare la copertura assicurativa, il Contraente comunica all'Assicuratore i dati identificativi dei Veicoli tramite la compilazione e l'invio, mediante sistema informatico, del modulo di inserimento redatto secondo il modello e nei tempi e modi di cui all'allegato A alla Polizza.

I moduli di inserimento sono da intendersi quali dichiarazioni di alimento e determinano il sorgere della copertura assicurativa per ciascun Veicolo indicato nel modulo di inserimento stesso, a seguito di pagamento del relativo Premio nelle modalità e nei termini indicati nell'art. 8 della Sezione "Quando e come pagare il Premio".

La tempestiva e l'esatta comunicazione dei dati di cui al presente articolo costituisce condizione essenziale per l'erogazione delle prestazioni assicurative da parte di MAPFRE ASISTENCIA. In mancanza delle comunicazioni di cui al presente articolo, oppure nel caso in cui tali comunicazioni siano effettuate con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel paragrafo precedente, la copertura assicurativa non sarà attivata e MAPFRE ASISTENCIA non erogherà le prestazioni in caso di Sinistro.

Il Contraente espressamente manleva e si impegna a tenere indenne MAPFRE ASISTENCIA da qualsiasi danno, azione, richiesta di indennizzo, prestazione o risarcimento ovvero sanzione che l'Assicuratore possa ricevere a seguito ed a causa della mancata comunicazione da parte del Contraente stesso dei moduli di Inserimento relativi a Veicoli per cui abbia consegnato all'Assicurato il certificato di Assicurazione.

Art. 13 – Diritto di recesso – Clausola risolutiva espressa

Dopo ogni denuncia di Sinistro successivo al secondo e fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo/erogazione della prestazione o dalla contestazione del Sinistro/rifiuto della prestazione, l'Assicuratore ha facoltà di recedere dall'Assicurazione collettiva, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso determina la cessazione della possibilità di inserimento di nuovi Veicoli dalle ore 24.00 del 15° giorno dalla data di invio della comunicazione del recesso, salvo il caso in cui il Contraente non abbia ancora attivato tutte le coperture comprese nel Premio minimo corrisposto, nel qual caso potrà effettuare i corrispondenti inserimenti entro il termine massimo di 6 mesi dalla data del recesso.

La copertura assicurativa per i Veicoli per cui, a questo momento, sia già stato inviato il Modulo di inserimento e corrisposto il Premio resta comunque in vigore fino alla rispettiva scadenza.

La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto di MAPFRE ASISTENCIA non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Qualora nel corso della durata dell'Assicurazione, il rapporto Sinistri/Premi (rapporto tra il valore dei Sinistri pagati e i Premi imponibili incassati) superi il valore del 85%, l'Assicuratore si riserva la possibilità di inviare comunicazione al Contraente al fine di:

- proporgli la revisione del numero minimo di attivazione annuale delle coperture e/o dell'ammontare dei Premi;
- in alternativa o in caso di mancata accettazione delle proposte di cui al punto a. da parte del Contraente entro e non oltre 10 giorni dalla formulazione delle stesse, recedere dall'Assicurazione con effetto immediato senza che l'Assicurato abbia diritto ad alcuna indennità e/o rimborso, ferma restando comunque la copertura assicurativa fino alla rispettiva scadenza per i Veicoli per cui, a questo momento sia già stato inviato il Modulo di inserimento e corrisposto il Premio.

In caso di mancato pagamento dei Premi nei termini di cui all'art. 8 della Sezione "Quando e come pagare il Premio", l'Assicurazione si intenderà risolta ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito, a seguito di invio da parte dell'Assicuratore al Contraente di comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC secondo le modalità indicate all'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Art. 14 – Documentazione per gli Assicurati – Trattamento dei dati personali degli Assicurati

Il Contraente si impegna a consegnare all'Assicurato il Certificato di Assicurazione – le Condizioni Contrattuali per l'Assicurato di cui all'Allegato B, contenente le modalità con cui MAPFRE ASISTENCIA adempie agli obblighi assunti nei confronti dell'Assicurato e i diritti/doveri dell'Assicurato verso MAPFRE ASISTENCIA e l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il Contraente manleva pertanto MAPFRE ASISTENCIA da qualsiasi responsabilità, danno, azione, sanzione, penalità oppure risarcimento che dovesse derivare o essere esperita nei confronti di MAPFRE ASISTENCIA a causa del mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Contraente stesso.

Per il trattamento dei dati personali degli Assicurati ai fini dell'esecuzione da parte di MAPFRE ASISTENCIA delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'Assicuratore assumerà la qualifica di Titolare del trattamento dei dati per quanto di sua

competenza, come da informativa rilasciata all'Assicurato nel Certificato di Assicurazione – Condizioni Contrattuali per l'Assicurato e al momento della gestione del Sinistro.

Il Contraente si impegna a far compilare e sottoscrivere dall'Assicurato i campi relativi al consenso per il trattamento dei dati personali ai fini commerciali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR, contenuti nel Certificato di Assicurazione e ad inviarne copia a MAPFRE ASISTENCIA con cadenza mensile a mezzo posta elettronica certificata, spedizione postale tracciata o a mezzo corriere o tramite applicativo web eventualmente messo a disposizione.

Art. 15 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni del Contraente all'Assicuratore relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da questi al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione.

L'Assicuratore ed il Contraente potranno concordare diverse modalità di comunicazione o indirizzi e-mail di contatto limitatamente ad aspetti operativi dell'Assicurazione.

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato all'Assicuratore relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

eventualmente anticipate via e-mail all'indirizzo assistenza@mawdy.com

Per richieste di rimborso la documentazione potrà essere anticipata via e-mail all'indirizzo bo.assistenza@mawdy.com.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate alla sede e al domicilio indicato da quest'ultimo al momento dell'attivazione della copertura assicurativa.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 16 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio targa comunicata nel modulo di inserimento relativa a un Veicolo adibito ad uso privato; targa reale al momento del Sinistro relativa ad un Veicolo adibito ad uso commerciale) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione dell'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 (due) mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non erogherà le prestazioni di Assistenza nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate.

Art. 17 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", nel termine di 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Art. 18 – Rinuncia al diritto di surrogazione

MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto di surrogazione, previsto ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile in favore dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incidente stradale l'Assicuratore non subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Art. 19 – Cessione dei diritti

L'Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 20 – Prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono entro il termine di 2 (due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 21 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 22 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra Contraente ed Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

ALLEGATO A – MODULO DI INSERIMENTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA N.***

CONTRAENTE

Ragione Sociale _____

Con sede legale a _____

Indirizzo _____

P.IVA _____ Codice Fiscale _____

Telefono _____ Fax _____

E-mail _____

ASSICURATO

Nome _____

Cognome _____

Indirizzo _____

Località _____ Provincia _____ Cap _____

Telefono _____ Fax _____

E-mail _____

Targa veicolo _____ Modello Veicolo _____ Data di immatricolazione _____

DURATA

☐ 12 MESI

☐ 24 MESI

☐ 36 MESI

Decorrenza dalle ore 24 del ____/____/____

**ALLEGATO B – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE – CONDIZIONI
CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO POLIZZA ASSISTENZA N. *****

CONTRAENTE

Nome Cognome / Ragione Sociale _____

Domicilio / Sede Operativa _____

Località _____ Prov. _____ CAP _____

C.F. / P.IVA _____

ASSICURATO

Nome Cognome / Ragione Sociale _____

Domicilio / Sede Operativa _____

Località _____ Prov. _____ CAP _____

Telefono _____

E-mail _____

C.F. / P. IVA _____

Targa del Veicolo assicurato _____ Modello Veicolo _____

Data di immatricolazione ____/____/____

DURATA

☐ 12 MESI

☐ 24 MESI

☐ 36 MESI

Decorrenza dalle ore 24 del ____/____/____

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO

GLOSSARIO

Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, ovvero il conducente del Veicolo sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.

Assicuratore/ MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria sita in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Assistenza: le attività di assistenza all'Assicurato, che sia in difficoltà a causa di evento fortuito, erogate in natura da MAPFRE ASISTENCIA tramite la propria la Struttura Organizzativa.

Certificato di Assicurazione: il modulo sottoscritto dall'Assicuratore che formalizza la copertura assicurativa sul Veicolo assicurato.

Contraente/Concessionario: il soggetto, indicato nella Polizza di Assicurazione collettiva di cui all'Allegato C, che stipula l'Assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio agli Assicurati.

Estero: tutti i paesi indicati nella carta verde del Veicolo assicurato, con l'esclusione di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato.

Guasto: il danno subito da uno o più componenti del Veicolo, in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento, che renda impossibile l'utilizzo del Veicolo in condizioni normali e di sicurezza. Non sono considerati Guasti gli immobilizzi del Veicolo necessari per le operazioni di manutenzione periodica previste dalla casa costruttrice, di montaggio di accessori, di campagne di richiamo effettuate dalla casa costruttrice.

Incendio: fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che determini danni tali da rendere il Veicolo non marciante.

Incidente stradale: qualsiasi evento accidentale accaduto durante la circolazione stradale – quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni che ne determinino l'immobilizzo immediato oppure ne consentano la marcia in condizioni non di sicurezza o con il rischio di aggravamento del danno.

Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore)

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ai fini dell'Assicurazione è imprescindibile che sia fatta regolare denuncia del reato presso le autorità competenti.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dall'Assicurazione, e che gestisce il contatto con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste dall'Assicurazione.

Veicolo: autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore di peso massimo a pieno carico inferiore o pari a 35 (trentacinque) quintali, con targa italiana, immatricolato in Italia, con anzianità massima di 12 (dodici) anni dalla data della prima immatricolazione, venduto dal Contraente ed inserito in copertura assicurativa dal Contraente.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell'Assicurato i servizi di Assistenza stradale e mobilità alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

In particolare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:

- a) fornire le proprie prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza;
- b) coordinare gli interventi delle officine mobili preposte da MAPFRE ASISTENCIA all'Assistenza;
- c) mettere a disposizione un numero di linee telefoniche adeguato ai volumi di traffico telefonici previsti;
- d) garantire che nell'erogazione delle prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

Art. 2 – Prestazioni

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all'art. 7 della Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicuratore si impegna ad eseguire le prestazioni di seguito specificate nei punti da 2.1.a) a 2.4, alle condizioni e con i limiti indicati:

2.1 PRESTAZIONI FORNITE PER TUTTA L'ESTENSIONE TERRITORIALE

2.1.a) Soccorso stradale

Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato o danneggiato in modo tale da non poter circolare in sicurezza in seguito a:

- 1) Guasto;
- 2) Incidente Stradale;
- 3) foratura o scoppio dello pneumatico;
- 4) esaurimento del carburante o errato fornimento;
- 5) esaurimento della batteria;
- 6) perdita o rottura delle chiavi;
- 7) Incendio;

la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, alternativamente:

- a effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
- a organizzare il traino del Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, alla più vicina officina in grado di effettuare la riparazione.

L'eventuale eccedenza di costo per il traino sino alla diversa officina indicata e richiesta dall'Assicurato, resta a carico dell'Assicurato stesso.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il costo della prestazione **fino ad un Massimale di Euro 130,00 per i Veicoli con peso inferiore a 25 (venticinque) quintali e di Euro 180,00 per i Veicoli con peso compreso tra 25 (venticinque) e 35 (trentacinque) quintali.**

Si intendono ricomprese le spese per il recupero fuori strada del Veicolo, ove il recupero stesso possa essere effettuato dal mezzo di soccorso ordinario intervenuto; **sono invece escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (mezzi di massa complessiva superiore alle 10 tonnellate)**, anche se questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo.

Le prestazioni non sono dovute qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada).

Sono a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante ed ogni altra spesa di riparazione.

Le eventuali spese di deposito e custodia del Veicolo sono a carico dell'Assicurato.

2.2 PRESTAZIONI FORNITE UNICAMENTE PER EVENTI CHE SI VERIFICANO A OLTRE 50 KM DAL DOMICILIO IN ITALIA DELL'ASSICURATO

2.2.a) Rientro dei passeggeri o Proseguimento del viaggio

In caso di Guasto, Incidente stradale, tentato Furto o Rapina, Furto o Rapina parziale o totale con ritrovamento o Incendio, che immobilizzi il Veicolo per oltre 2 giorni se in Italia o 5 giorni se all'Estero, oppure in caso di Furto o Rapina totale del Veicolo medesimo senza ritrovamento, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri del Veicolo alternativamente:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario ordinario di prima classe;
- un'autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato, compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, per permettere loro di raggiungere il proprio domicilio in Italia o di proseguire il loro viaggio.

Sono esclusi dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza al Massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- la penalità risarcitoria danni e furto, qualora l'Assicurato abbia danneggiato o subito il furto dell'autovettura a noleggio;
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, quali catene da neve, seggiolini per bambini, portapacchi ecc.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 360 per Sinistro complessivo per tutte le persone a bordo del Veicolo ed anno assicurativo.

Il proseguimento del Viaggio è riconosciuto solo qualora la destinazione finale del viaggio risulti più vicina al luogo del verificarsi del Sinistro rispetto al domicilio in Italia dell'Assicurato.

2.2.b) Viaggio per il recupero del Veicolo

Qualora

- a seguito di Incendio, Guasto, Incidente stradale, Furto parziale o tentato o Rapina parziale o tentata, il Veicolo rimanga immobilizzato in Italia per oltre 2 giorni o all'Estero per oltre 5 giorni;
- in caso di Furto o Rapina il Veicolo sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato compiuto il reato successivamente alla prosecuzione del viaggio o al rientro al domicilio in Italia dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato o di una persona a sua scelta un biglietto aereo in classe economica o ferroviario ordinario di prima classe di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 150 per Sinistro ed anno assicurativo.

In ogni caso la prestazione verrà erogata esclusivamente a condizione che il Veicolo si in grado di circolare autonomamente.

2.2.c) Invio di un autista

Qualora a seguito di Incidente stradale, l'Assicurato subisca un infortunio che gli impedisca di guidare del Veicolo e contestualmente nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati per ragioni oggettive (ad esempio soggetti sprovvisti di patente) sia in grado di guidare la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso al domicilio in Italia dell'Assicurato.

In aggiunta a quanto sopra e limitatamente al territorio Estero la prestazione è operante anche qualora l'Assicurato conducente smarrisca o subisca il Furto della patente di guida e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni oggettive.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato i costi del carburante, gli eventuali pedaggi ed ogni altra spesa.

2.2.d) Spese d'albergo

La presente prestazione viene erogata in alternativa alle prestazioni di cui ai punti 2.2.a), 2.2.b) e 2.2.c.).

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente stradale, Furto o Rapina tentati parziali, Incendio, il Veicolo resti immobilizzato e non possa essere riparato entro la giornata, la Struttura Organizzativa ricercherà e prenoterà un albergo in loco, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per il conducente ed i passeggeri del Veicolo, **fino al Massimale complessivo di Euro 250 per Sinistro ed anno assicurativo e per tutte le persone coinvolte.**

2.2.e) Abbandono Legale

Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale o Incendio il Veicolo assicurato il Veicolo subisca danni i cui costi di riparazione superino il valore commerciale del Veicolo stesso risultante dalla valutazione di Quattroruote Professional, e l'Assicurato intenda procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, e previo invio da parte dell'Assicurato di perizia tecnica attestante il valore del Veicolo e i costi di riparazione, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro-attrezzi e la sua demolizione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere direttamente al pagamento del soccorritore intervenuto.

Al momento della richiesta della prestazione, l'Assicurato dovrà consegnare la seguente documentazione:

- preventivo di riparazione del Veicolo, perizia e altro documento comprovante il Sinistro;
- libretto di circolazione in originale del Veicolo;
- foglio complementare / certificato di proprietà in originale del Veicolo;
- targhe del Veicolo;
- in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato dovrà fornire l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti, e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA;
- copia del Codice Fiscale e del documento di identità valido dell'intestatario del Veicolo al PRA;
- copia del documento di identità valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo assicurato, qualora questi sia diverso dall'intestatario al PRA;
- auto certificazione che il Veicolo non sia sottoposto a fermi amministrativi/giudiziari;
- Comunicazione di eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto ed assicurazioni, al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile.

Il mancato invio dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo entro 10 giorni dalla richiesta, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero del Veicolo entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'Assicurato ha fornito i documenti indicati sopra.

Il demolitore incaricato dalla Struttura Organizzativa prenderà in carico il Veicolo, rilasciando apposita dichiarazione di presa in carico a norma di legge; successivamente invierà all'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro-attrezzi (**mentre rimarranno a carico dell'Assicurato il costo del recupero con mezzi eccezionali, come sopra indicato**), alla cancellazione delle targhe al PRA, alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.

Altri eventuali costi di deposito rimarranno a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere al pagamento.

2.2.f) Anticipo di spese di prima necessità

Qualora a seguito di Guasto, Incendio, Furto o Rapina tentata o parziale, Incidente stradale occorsi al Veicolo assicurato, l'Assicurato debba sostenere delle spese di prima necessità impreviste a cui non possa provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l'importo **fino ad un Massimale complessivo di Euro 300 per Sinistro ed anno assicurativo**.

La prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.

La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'importo richiesto e la causa che ha determinato l'esigenza di sostenere le spese di prima necessità, inviando documentazione giustificativa, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve rimborsare l'importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all'importo anticipato.

2.3) PRESTAZIONI FORNITE ESCLUSIVAMENTE ALL'ESTERO

2.3.a) Anticipo di cauzioni penali e civili

Qualora in caso di Incidente stradale al Veicolo, l'Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento di eventuali cauzioni penali o civili, la Struttura Organizzativa

anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo **fino ad un Massimale complessivo di Euro 5.000 per Sinistro ed anno assicurativo.**

La prestazione viene erogata **a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.**

La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve rimborsare l'importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all'importo anticipato.

2.3.b) Anticipo di spese legali

Qualora in caso di Incidente stradale al Veicolo, l'Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento dell'onorario di un legale, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo **fino ad un Massimale complessivo di Euro 1.000 per Sinistro ed anno assicurativo.**

La prestazione viene erogata **a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.**

La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all'Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all'importo anticipato.

2.3.c) Invio di parti di ricambio

Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente stradale, Furto o Rapina tentato o parziale, Incendio, le parti di ricambio indispensabili alla riparazione del Veicolo non possano essere reperite sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, previa dimostrazione dell'impossibilità a reperirle, ad inviarle con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle parti di ricambio di veicoli in particolare.

La prestazione viene erogata **a condizione che le parti di ricambio siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.**

Al rientro dal viaggio, entro il termine massimo di 30 giorni, l'Assicurato dovrà rimborsare il costo delle parti di ricambio e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico dell'Assicuratore.

2.4 VEICOLO IN SOSTITUZIONE – Prestazione fornita solo in Italia

A seguito di traino del Veicolo danneggiato, organizzato dalla Struttura Organizzativa o disposto dalle autorità, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri del Veicolo un'autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, senza autista, con chilometraggio illimitato (compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura) **per il tempo necessario alla riparazione del Veicolo e comunque per la durata massima di 3 giorni, a condizione che il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera di durata pari o superiore a 8 ore in base ai tempiari ufficiali della Casa Costruttrice**, certificate dal responsabile dell'autofficina presso cui è in riparazione il Veicolo mediante comunicazione scritta inviata via e-mail alla Struttura Organizzativa.

Per manodopera s'intende il tempo tecnico strettamente necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione quindi, tra l'altro, dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Qualora il periodo necessario per le riparazioni includa uno o più giorni festivi, l'utilizzo del Veicolo sarà prolungato per il numero di tali giorni festivi.

Rimangono a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetto, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;

- la penalità risarcitoria danni e furto, qualora l'Assicurato abbia danneggiato o subito il furto dell'autovettura a noleggio;
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi quali catene da neve, seggiolini per bambini, portapacchi ecc.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 3 – Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.

Art. 4 – Esclusioni generali

La copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
- partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
- terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
- tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- frode o possesso illegale del Veicolo;
- trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
- circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
- trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al cattivo funzionamento del Veicolo e/o ad altre conseguenze del Guasto, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.

MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nel contratto.

MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;

- p) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Art. 5 – Esclusioni specifiche

Le esclusioni specifiche relative alle singole prestazioni sono indicate nell'art. 2 della Sezione "Cosa è assicurato".

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6 – Estensione territoriale

Per Estensione Territoriale s'intendono i Paesi, ove si è verificato l'evento e in cui conseguentemente devono essere fornite le prestazioni, qui di seguito elencati: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e tutti i paesi indicati nella carta verde del Veicolo assicurato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 – Modalità per la richiesta di assistenza – Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza.

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero:

dall'Italia

800 60 10 85

dall'Estero

+39 015 2559605

In ogni caso dovrà comunicare:

- Numero di targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare Assistenza;
- Dati completi dell'Assicurato che necessita di Assistenza;
- Indirizzo del luogo in cui si trova il Veicolo;
- Descrizione del problema tecnico che ha determinato il fermo del Veicolo e ogni notizia utile per l'Assistenza;
- prestazioni richieste;
- Recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le prestazioni previste dall'Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati, così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati di seguito riportata.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, l'Assicuratore chiederà all'Assicurato l'invio, secondo le modalità indicate nell'art. 11 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l'Assicurato abbia reperito autonomamente.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 8 – Pagamento del Premio

L'Assicurazione collettiva è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio all'Assicurato che per tanto nulla deve corrispondere

all'Assicuratore a titolo di Premio.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 9 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa

La copertura di Assistenza per ciascun Veicolo assicurato avrà durata pari a 12 (dodici), 24 (ventiquattro), 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data indicata nel Certificato di Assicurazione ed a seguito del pagamento del relativo Premio, secondo quanto prescelto dal Contraente, e non si rinnoverà alla scadenza.

La copertura per i singoli Veicoli assicurati, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto alla restituzione del Premio non goduto, in caso di vendita del Veicolo o restituzione del Veicolo al Contraente per il mancato pagamento di prestazioni o di crediti.

In caso di cessazione a scadenza o cessazione anticipata dell'Assicurazione collettiva, la copertura assicurativa relativa ai singoli Veicoli cesserà dalle ore 24.00 rispettivamente del giorno di scadenza della copertura o del giorno del verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione anticipata.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 10 – Assicurazione per conto altrui

L'Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile a copertura dei Veicoli di proprietà o in uso dell'Assicurato, il cui rapporto con MAPFRE ASISTENCIA è regolato esclusivamente dall'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall'Assicurazione, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.

I diritti derivanti dall'Assicurazione, tra cui l'Assistenza in caso di Sinistro, spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato stesso.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell'Assicurazione.

Art. 11 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato all'Assicuratore relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

eventualmente anticipate via e-mail all'indirizzo assistenza@mawdy.com

Per richieste di rimborso la documentazione potrà essere anticipata via e-mail all'indirizzo bo.assistenza@mawdy.com.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate alla sede e al domicilio indicato da quest'ultimo al momento dell'attivazione della copertura assicurativa.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 12 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio targa comunicata nel modulo di inserimento relativa a un Veicolo adibito ad uso privato; targa reale al momento del Sinistro relativa ad un Veicolo adibito ad uso commerciale) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione dell'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 11 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 (due) mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunicano l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non erogherà le prestazioni di Assistenza nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate.

Art. 13 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all'art. 11 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", nel termine di 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Art. 14 – Rinuncia al diritto di surrogazione

MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto di surrogazione, previsto ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile in favore dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incidente stradale l'Assicuratore non subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Art. 15 – Cessione dei diritti

L'Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 16 – Prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono entro il termine di 2 (due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 17 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 18 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

RECLAMI, ARBITRO ASSICURATIVO E SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)
- telefax al numero +39 015 2558156
- e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com
- PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it.

I reclami dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico
- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento;
- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato
- breve ed esauriente descrizione del motivo della lamentela
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.

In caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni o qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela Utenti – Via del Quirinale, n. 21 – 00187 Roma (Italia), fax +39 06 42 133 745 o +39 06 42 133 353, PEC ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato a MAPFRE

ASISTENCIA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell'IVASS www.ivass.it o sul sito www.mawdy.it alla sezione Reclami.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>). L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito internet www.ivass.it.

Il Contraente o Assicurato ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (operativo dal 15/01/2026), qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'Assicuratore o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

Potrà anche avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, e in particolare:

- mediazione: le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR") e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente "MAPFRE ASISTENCIA"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l'assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l'"Interessato"), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario,
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet,
- tramite app di messaggistica,
- tramite altri mezzi,

per l'elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito: www.mawdy.it.

Le telefonate tra l'Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all'operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità

sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall'Interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L'Interessato dichiara di avere l'età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito: www.mawdy.it.

L'Interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	• Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo, stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	Potenziali clienti • 24 mesi Clienti • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. Attività di marketing (in caso di esplicito consenso) • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come

	responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito: www.mawdy.it.

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito: www.mawdy.it.

FAC-SIMILE

ALLEGATO D – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’“Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario,
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet,
- tramite app di messaggistica,
- tramite altri mezzi,

per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito: www.mawdy.it.

Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito: www.mawdy.it.

L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	• Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo, stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del

	prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	Potenziali clienti • 24 mesi Clients • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. Attività di marketing (in caso di esplicito consenso) • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito: www.mawdy.it .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito: www.mawdy.it.